DECISIONE (UE) 2026/1407 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2026

relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina

[notificata con il numero C(2026)4366]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni ([1]), e in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([2]), in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell'Ucraina. Di conseguenza milioni di persone sono fuggiti dall'Ucraina e la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio ([3]) ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina e ha introdotto una protezione temporanea. L'afflusso di persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina continua a rappresentare una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l'erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone.

(2) Il 24 febbraio 2022 l'Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) in materia di forniture per la protezione civile. In un'espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l'assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia che arrivano nell'Unione e alle altre persone colpite dall'aggressione nei confronti dell'Ucraina.

([1]) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj.
([2]) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj.
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).
([4]) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).